

comune di Iovere

provincia di bergamo

# Piano Cimiteriale Comunale

parte I disposizioni tecniche  
parte II disposizioni di polizia mortuaria,  
servizi funerari, necroscopici,  
cimiteriali

ADOTTATO dal Consiglio Comunale con Delibera n° .....  
del .....

APPROVATO dal Consiglio Comunale con Delibera n° .....  
del .....

**B**

settembre 2010

aggiornamenti

.....  
.....  
.....

**il responsabile  
del procedimento**  
arch. franco bonfadini

**il sindaco**  
dott. giovanni guizzetti

claudio nodari architetto

studio di architettura e urbanistica

25040 esine - bs - via a. manzoni 57 - tel. e fax 0364.46394

claudio nodari  
**architetto**  
via a. manzoni, 57 - 25040 esine - bs -  
ORDINE DEGLI ARCHITETTI  
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA  
**544**

***PARTE I***  
***DISPOSIZIONI TECNICHE***



## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **CAPO I - GENERALITA'**

Art. 1	Applicazione del piano Cimiteriale Comunale .....	pag.	1
Art. 2	Norme generali .....	pag.	1
Art. 3	Modalità di attuazione del Piano Cimiteriale Comunale .....	pag.	3

### **CAPO II - LA SEPOLTURA**

Art. 4	Modalità di sepoltura .....	pag.	3
--------	-----------------------------	------	---

### **CAPO III - NORME PROCEDURALI - AMMINISTRATIVE**

Art. 5	Concessioni cimiteriali .....	pag.	5
Art. 6	Reparti speciali entro il cimitero .....	pag.	7
Art. 7	Costruzione di nuove strutture e sepolture .....	pag.	7
Art. 8	Accesso al cimitero per lavori .....	pag.	7
Art. 9	Modalità di esecuzione dei lavori .....	pag.	8
Art. 10	Rimozione di manufatti e ornamenti-ritrovamenti in corso di esumazione/estumulazione .....	pag.	8

### **CAPO IV - POLIZIA DEL CIMITERO**

Art. 11	Norme comportamentali .....	pag.	11
---------	-----------------------------	------	----

## **TITOLO II DISPOSIZIONI TECNICHE**

### **CAPO I - STRUTTURE E TIPOLOGIE DI SEPOLTURA**

Art. 12	Attrezzature, servizi e strutture per la sepoltura .....	pag.	12
Art. 13	Sepolture .....	pag.	12
Art. 14	Zona di rispetto cimiteriale .....	pag.	13

### **CAPO II - TUMULAZIONI E INUMAZIONI**

Art. 15	Strutture destinate alla tumulazione: loculi, ossari, nicchie cinerarie .....	pag.	13
Art. 16	Strutture destinate alle sepolture private: tombe di famiglia .....	pag.	14
Art. 17	Strutture destinate alle sepolture a terra .....	pag.	15

### **CAPO III - STRUTTURE ACCESSORIE**

Art. 18	Elementi di chiusura delle sepolture .....	pag.	16
Art. 19	Strutture di servizio al cimitero .....	pag.	18
Art. 20	Camera mortuaria/deposito mortuario .....	pag.	19
Art. 21	Camera autoptica .....	pag.	19
Art. 22	Strutture di recinzione del cimitero .....	pag.	19
Art. 23	Percorsi pedonali .....	pag.	20
Art. 24	Adduzione e smaltimento acque .....	pag.	20

### **CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 25	Norma transitoria – sepolture “in giardinetto” .....	pag.	20
Art. 26	Contravvenzioni .....	pag.	22



# **TITOLO I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **CAPO I - GENERALITA'**

#### **Art. 1 Applicazione del Piano Cimiteriale Comunale**

1. Ai sensi della normativa nazionale vigente in materia, la disciplina urbanistica del territorio comunale che interessa l'area cimiteriale e relativa area di rispetto viene regolata dal presente Piano Cimiteriale (elaborati grafici e norme di attuazione), ad integrazione delle previsioni urbanistiche contenute nelle tavole grafiche del Piano Regolatore Generale (o Piano di Governo del Territorio) vigente e delle relative Norme Tecniche di Attuazione, fatte salve le disposizioni delle Leggi vigenti in materia con particolare riguardo a:

- R.D. 27 luglio 1934 n.1265 T.U.LL.SS.;
- D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990;
- Circolare Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n.24 "Regolamento di Polizia mortuaria. Circolare esplicativa."
- Nota esplicativa n.1867/48/767 dell'Assessorato Assistenza Sanitaria in data 17.03.1995 e successive integrazioni e modifiche;
- Legge 30 marzo 2001 n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- Legge 1 agosto 2002 n. 166 "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti";
- Regolamento Regionale n. 6 del 9 novembre 2004 "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali";
- Circolare Regionale n. 21 del 30 maggio 2005 "Indirizzi applicativi del Regolamento regionale n. 6/2004"
- Regolamento Regionale n. 1 del 6 febbraio 2007 "Modifiche al Regolamento Regionale n. 6/2004".

2. Ogni comune è tenuto a predisporre il Piano cimiteriale al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei 20 anni successivi all'approvazione del piano stesso.

3. Il Piano viene approvato con deliberazione di Consiglio Comunale acquisito il parere di ARPA e ASL.

4. Il Piano viene revisionato ogni 10 anni e comunque ogni volta in cui si registrino variazioni rilevanti di elementi/valutazioni prese in esame dal Piano.

#### **Art. 2 Norme generali**

1. Le zone a vincolo cimiteriale sono destinate alle sepolture ed alle attrezzature cimiteriali; nelle relative aree di rispetto sono consentite soltanto piccole costruzioni per la vendita di fiori ed oggetti per il culto e l'onoranza dei defunti oltre a parcheggi a raso e relativa viabilità, aree a verde, opere di urbanizzazione primaria e servizi connessi con l'attività cimiteriale compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo come previsto dal R.R. n. 6/2004 e dal R.R. n. 1/2007.

2. E' ammesso l'ampliamento del cimitero previa eventuale modifica della fascia di rispetto e nei limiti definiti dal R.R. 6/2004 e dall'art. 28 Legge 1 agosto 2002 n.166.

3. Gli interventi edificatori di ampliamento dovranno essere conformi alle previsioni del presente Piano cimiteriale e saranno supportati da specifica relazione geologica.

4. Il presente Piano si avvale delle definizioni riportate nell'art.2 del Regolamento Regionale n. 6/2004 ed in particolare:

1. **addetto al trasporto funebre:** persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
2. **animali di affezione:** animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;
3. **attività funebre:** servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
4. **auto-funebre:** mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;
5. **avente diritto alla concessione:** persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
6. **autopsia:** accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;
7. **bara o cassa :** cofano destinato a contenere un cadavere;
8. **cadavere :** corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
9. **cassetta resti ossei :** contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
10.  **cassone di avvolgimento in zinco :** rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;
11. **ceneri :** prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
12. **cinerario :** luogo destinato alla conservazione di ceneri;
13. **cimitero :** luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
14. **cofano per trasporto salma :** contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;
15. **cofano di zinco :** rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;
16. **colombaro o loculo o tumulo o forno :** vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
17. **concessione cimiteriale :** atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;
18. **contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi :** contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
19. **cremazione:** riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
20. **crematorio:** struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
21. **decadenza di concessione cimiteriale:** atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario;
22. **deposito mortuario :** luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
23. **deposito di osservazione:** luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
24. **deposito temporaneo :** sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
25. **dispersione:** versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
26. **esiti di fenomeni cadaverici trasformativi :** trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;
27. **estinzione di concessione cimiteriale:** cessazione della concessione alla naturale scadenza;
28. **estumulazione :** disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;
29. **estumulazione ordinaria :** estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;
30. **estumulazione straordinaria :** estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;

31. **esumazione** : disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
32. **esumazione ordinaria** : esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;
33. **esumazione straordinaria** : esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;
34. **feretro** : insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
35. **fossa**: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
36. **gestore di cimitero o crematorio** : soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
37. **giardino delle rimembranze**: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
38. **impresa funebre o di onoranze o pompe funebri** : soggetto esercente l'attività funebre;
39. **inumazione** : sepoltura di feretro in terra;
40. **medico curante** : medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;
41. **obitorio** : luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;
42. **operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre** : persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
43. **ossa** : prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
44. **ossario comune** : ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
45. **revoca di concessione cimiteriale** : atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
46. **riscontro diagnostico** : accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
47. **sala del commiato** : luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;
48. **salma** : corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;
49. **sostanze biodegradanti** : prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
50. **spazi per il commiato** : luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
51. **tanatoprassi** : processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
52. **tomba familiare**: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;
53. **traslazione** : operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
54. **trasporto di cadavere** : trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;
55. **trasporto di salma**: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;
56. **tumulazione**: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
57. **urna cineraria** : contenitore di ceneri.

### ***Art. 3 Modalità di attuazione del Piano Cimiteriale Comunale***

1. Gli interventi edilizi all'interno delle aree cimiteriali sono attuati nel rispetto delle successive prescrizioni, degli allineamenti e dei vincoli esistenti nonché di quelli indicati nelle tavole grafiche del Piano stesso, con le seguenti modalità:
  - a. la realizzazione di interventi edilizi e di opere di urbanizzazione può avvenire soltanto mediante il rilascio di singoli permessi o autorizzazioni;
  - b. la realizzazione di interventi relativi ai sistemi di sepoltura deve avvenire nel rispetto delle

previsioni del Piano cimiteriale costituito da Elaborati Grafici, Relazione Tecnico sanitaria e dalle presenti NTA nonché dal Regolamento di Polizia Mortuaria di cui alla Parte II;

- c. su specifica tavola del Piano Cimiteriale sono riportati i vincoli paesaggistici e ambientali, architettonici e culturali presenti all'interno dell'area cimiteriale, estratti dalla Tavola dei Vincoli dello strumento urbanistico vigente e dal Sistema Informativo Territoriale SIBA.  
Sono, inoltre indicate le date di realizzazione delle diverse porzioni del manufatto cimiteriale, ritenendo di valore storico e quindi oggetto di tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., le strutture e le componenti architettoniche realizzate più di 50 anni fa. Pertanto, qualsiasi intervento pubblico o privato, su tali manufatti, dovrà essere sottoposto a specifico parere della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici della Provincia di Bergamo.
- d. le strutture di interesse archeologico che dovessero emergere in corso di opere di ristrutturazione, sono tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; eventuali manomissioni o danneggiamenti sono punibili ai sensi della stessa Legge ed in base all'art. 733 del Codice Penale.
- e. non si rilevano monumenti funerari di pregio, tombe di interesse storico-artistico, elementi soggetti a specifica tutela/vincolo o decreto.

## **CAPO II – LA SEPOLTURA**

### **Art. 4 Modalità di sepoltura**

#### **1. Inumazioni**

- a. Ogni cimitero deve avere campi destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.
- b. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
- c. Ogni cimitero individua puntualmente al suo interno i campi destinati alle sepolture in terra.
- d. La quantità delle aree previste per tali sepolture è determinata nella Relazione tecnico-sanitaria allegata al Piano Cimiteriale Comunale che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.
- e. Le inumazioni devono avvenire nel rispetto del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale (vedi Parte II).

#### **2. Tumulazioni**

- a. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
- b. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste nel Regolamento di Polizia Mortuaria comunale(vedi Parte II).
- c. Nel loculo, sia o meno presente il feretro, è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in relazione alla capienza. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui al R.R. n.6/2004.
- d. Le inumazioni devono avvenire nel rispetto del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale (vedi Parte II).

### **3. Sepolture in urne cinerarie**

- a. I resti delle salme sottoposte a cremazione, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale (vedi Parte II), devono essere raccolte in urne cinerarie di materiale refrattario e devono essere riposte in una nicchia appositamente predisposta o disperse/conservate a norma di legge.
- b. Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.
- c. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

## **CAPO III – NORME PROCEDURALI AMMINISTRATIVE**

### **Art. 5 Concessioni cimiteriali**

1. L'area cimiteriale è demanio comunale; l'assegnazione di aree o strutture per le sepolture private è effettuata mediante il provvedimento amministrativo denominato "Concessione cimiteriale".

2. Il concessionario privato acquisisce il diritto di usare la sepoltura per un periodo di tempo prestabilito e alle condizioni contenute nelle Presenti Norme di Attuazione e nel Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale (vedi Parte II) secondo quanto dettato da specifiche Delibere di Giunta Comunale, rimanendo integro il diritto di proprietà del Comune.

3. Il diritto di usare la sepoltura non è commerciabile, né alienabile, né trasmissibile in eredità.

Il diritto di uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia come definito dal Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale (vedi Parte II) ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione Istituto ecc.) fino al completamento della capienza del sepolcro. Salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

4. Le concessioni per la sepoltura in loculo, in terra, in ossario ed in nicchia cineraria non possono avvenire pre-morte con esclusione della prenotazione del loculo-ossario-nicchia in vista del futuro affiancamento del coniuge.

5. Ogni concessione del diritto d'uso d'aree o manufatti (tombe, nicchie o loculi individuali) deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

Ogni concessionario del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare :

- la natura della concessione e la sua identificazione;
- la durata
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/e;
- il numero di posti salma realizzati o realizzabili (in presenza di tombe private)

6. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

7. Tutte le concessioni devono rispettare quanto previsto dal Titolo III del Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale.

### **Concessione per sepolture in loculo – ossario - nicchia cineraria**

Il diritto di concessione individuale per la sepoltura in loculo ha la durata di **anni 30** dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso. E' riservata agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione, una sola volta, per **anni 10** dietro pagamento del canone di concessione in vigore all'epoca della scadenza.

Non sono ammesse traslazioni di salme da loculo a loculo. Sono ammesse esclusivamente traslazioni da loculo a tomba di famiglia o giardinetti di nuova assegnazione, per gli aventi diritto.

Nel caso di salme provenienti da altri cimiteri la concessione potrà essere disposta fino ad un massimo di 40 anni dalla data di morte.

Per le concessioni in loculo rilasciate per anni 99 o perpetue, presenti nel cimitero comunale, si rimanda a quanto definito nel Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale (vedi Parte II).

Alla scadenza della concessione il Comune rientra in possesso del loculo, i resti mortali potranno essere collocati in cassetina-ossario, se richiesto dai parenti e collocati in ossario individuale o in un loculo con altra salma, in caso contrario verranno depositati nell'ossario comune.

All'interno del loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro è consentita la collocazione della cassetina contenente resti ossei/urna cineraria derivanti da estumulazioni/esumazioni:

1 RESTI PROVENIENTI DA FINE CONCESSIONE IN OSSARIO/CELLA CINERARIA: è ammesso il trasferimento nel loculo fino alla scadenza della concessione per il loculo stesso; al termine della concessione del loculo i resti contenuti nella cassetina devono essere trasferiti nell'ossario/cinerario comune;

2 RESTI PROVENIENTI DA ESTUMULAZIONI/ESUMAZIONE O DA CREMAZIONE: è ammesso il trasferimento nel loculo fino alla scadenza della concessione per il loculo stesso; al termine della concessione del loculo i resti contenuti nella cassetina vengono trasferiti nell'ossario comune o può essere richiesta la concessione di un ossario/cinerario individuale.

Il diritto di concessione degli ossari ha la durata di **anni 30** con possibilità di rinnovo per **anni 10**; sia per i resti mortali provenienti da inumazioni che da estumulazioni.

Il diritto di concessione delle nicchie cinerarie ha la durata di **anni 30** con possibilità di rinnovo **per 10 anni**.

E' vietata la prenotazione di loculi, ossari e nicchie cinerarie fatto salvo quanto previsto nel Regolamento di Polizia Mortuaria (vedi Parte II).

Le tariffe di concessione riguardanti la tumulazione in loculi, in ossario e in nicchia cineraria sono fissate con atto dell'organo competente.

### **Concessione per sepolture per inumazione**

Il diritto di concessione individuale per la sepoltura in terra ha la durata di **anni 10, senza possibilità di rinnovo**.

Non sono ammesse traslazioni di salme da inumazione a inumazione/loculo/tomba di famiglia,

### **Concessione per sepolture in tombe di famiglia**

L'amministrazione Comunale può dare in concessione tombe di famiglia o aree per la costruzione delle stesse o di monumenti attraverso specifica deliberazione dell'Organo Competente.

Il Piano Cimiteriale individua le strutture attualmente in concessione come tomba di famiglia e le aree per la realizzazione di nuove strutture con la medesima tipologia di sepoltura, in particolare:

- aree per la costruzione fuori terra di nuovi manufatti atti ad ospitare loculi, ossari, celle

cinerarie;

- aree per la realizzazione entro terra di nuovi manufatti (sepulture in ipogeo) atti ad ospitare loculi, ossari, celle cinerarie. La definizione delle concessioni per queste aree deve essere subordinata a quanto previsto dall'art.25 delle presenti NTA.

Le concessioni di tombe di famiglia e/o monumentali o aree per la costruzione delle stesse, hanno la durata di **anni novantanove**, salvo richiesta di rinnovo o proroga. Sono fatte salve le Concessioni in essere.

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

#### ***Art. 6 Reparti speciali entro il cimitero***

All'interno della struttura cimiteriale è possibile prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico. L'attuale struttura cimiteriale non consente tale individuazione.

Nel cimitero comunale è prevista, inoltre, un'area destinata a "Giardino delle rimembranze" per lo spargimento delle ceneri, come definito nel vigente Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale (vedi Parte II).

#### ***Art. 7 Costruzione di nuove strutture e sepolture***

1. La costruzione delle nuove strutture e sepolture è soggetta a sorveglianza da parte del competente settore tecnico comunale.
2. Nella costruzione di nuove strutture l'esecutore deve recintare a regola d'arte lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori, o personale di servizio.
3. È vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'ufficio tecnico.
4. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche speciali o al luogo indicato dal competente ufficio comunale; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
5. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento di materiali in altro spazio.
6. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve risultare riordinato e libero di materiali ed attrezzature.
7. Per lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali si fa comunque espresso riferimento alla normativa vigente in materia.
8. Ogni intervento all'interno della struttura cimiteriale deve rispettare quanto disposto dal Titolo IV del Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale (vedi Parte II).

#### ***Art. 8 Accesso al cimitero per lavori***

1. L'orario di accesso al cimitero per l'esecuzione di lavori è fissato dal Responsabile del competente Settore tecnico Comunale entro l'orario stabilito per il pubblico e con esclusione delle festività.
2. È comunque vietato introdurre materiale o eseguire qualsiasi lavoro all'interno del cimitero nelle giornate comprese fra il 28 ottobre ed il 5 novembre. I lavori in corso devono essere sospesi e i luoghi interessati completamente riordinati prima del 28 ottobre di ogni anno.
3. È vietato eseguire qualsiasi lavoro durante il completamento della cerimonia funebre di sepoltura.

4. È vietato alle imprese svolgere all'interno dei cimiteri attività commerciali.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
6. È ammessa l'entrata di veicoli adibiti al trasporto o prelievo di materiali purché questi sostino all'interno del cimitero solamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico.
7. Ogni intervento all'interno della struttura cimiteriale deve rispettare quanto disposto dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale.

#### ***Art. 9 Modalità di esecuzione dei lavori***

1. Nessuna opera può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Responsabile dell'Ufficio tecnico.
2. I soggetti che eseguono lavori nei cimiteri sono responsabili di ogni danno causato a persone o cose.
3. I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere devono essere introdotti nel cimitero già lavorati. Deve essere cura delle ditte o dei privati evitare di spargere materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare le opere e le lapidi già esistenti.
4. I materiali ricavati dallo scavo e i residui delle lavorazioni devono essere trasportati nel luogo indicato dal personale cimiteriale.
5. I cippi delle fosse all'atto della loro sostituzione devono essere rimossi a cura del posatore e consegnati al personale del cimitero.
6. Non potranno essere posate lapidi, nemmeno in via provvisoria, nei campi di inumazione per almeno sei mesi successivi all'inumazione.
7. Il prelievo dai cimiteri di lapidi e altri ornamenti fissi deve essere autorizzato dall'ufficio comunale competente. Nell'autorizzazione saranno specificati le modalità e i tempi del prelievo da eseguirsi comunque a cura e spese degli interessati. L'autorizzazione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale cimiteriale.
8. Nella posa in opera delle lapidi deve essere mantenuto l'allineamento con quelle già esistenti, rispettando le eventuali disposizioni impartite dall'ufficio.
9. Ove si rilevino delle difformità o irregolarità nella posa in opera delle lapidi, gli interessati sono intimati dall'ufficio di provvedere al ripristino o alla regolarizzazione in un tempo comunque non superiore a dieci giorni.
10. Scaduto inutilmente il termine prescritto le lapidi sono rimosse senza alcun altro preavviso da parte del Comune e provvisoriamente depositate in luogo idoneo.
11. Il Comune non è responsabile degli eventuali danni arrecati ai manufatti in caso di rimozione forzata.
12. Le lapidi sono tenute a disposizione degli interessati per un periodo di sei mesi, trascorso il quale sono avviate alla demolizione.
13. Ogni intervento all'interno della struttura cimiteriale deve rispettare quanto disposto dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale.

#### ***Art. 10 Rimozione di manufatti e ornamenti-ritrovamenti in corso di esumazione/estumulazione***

1. Previa diffida diretta agli interessati, se noti, o comunicazione con specifico cartello in ambito cimiteriale, sono rimossi d'ufficio i monumenti e le lapidi indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto tale da renderle non confacenti o non conformi allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Senza obbligo di nessun avviso sono ritirati o rimossi d'ufficio dalle tombe tutti gli oggetti che si estendano oltre gli spazi di competenza o che, in qualunque forma, non si addicano al decoro del cimitero.

3. Gli ornamenti di fiori e piante devono essere adeguatamente curati dagli interessati e devono essere tolti non appena avvizziti. Il personale cimiteriale ha la facoltà di provvedervi direttamente in caso di negligenza degli interessati.

4. Il diritto alla permanenza di un monumento funebre, di una lapide o di una targa sulla sepoltura del proprio defunto decade automaticamente con la dichiarazione di termine della concessione. Ogni manufatto di cui non è fatta richiesta esplicita di prelievo da parte dei proprietari o chi per essi, entro le date contenute nelle lettere di avviso delle esumazioni ordinarie o della scadenza della concessione, diventa a tutti gli effetti e senza alcun obbligo di rimborso o indennizzo di proprietà del Comune.

5. Gli oggetti non aventi nessun valore artistico e non altrimenti riutilizzabili sono avviati alla demolizione e allo smaltimento.

6. Gli oggetti che possono presentare pregio artistico e storico sono depositati in luogo idoneo all'interno del Cimitero, all'esterno, in altro luogo; l'ufficio presenta periodicamente alla Giunta comunale l'elenco di tali oggetti con proposte circa la loro destinazione.

7. Le fotografie e altri ricordi strettamente personali collocati sulla sepoltura, sono conservati per un periodo di sei mesi entro il quale la famiglia può ritirarli senza alcuna formalità.

8. L'ufficio può disporre o concedere su richiesta che sia conservato il monumento o la lapide di una sepoltura privata scaduta se non prelevata dai proprietari.

9. Il nuovo concessionario è impegnato a conservare dette opere modificando unicamente le iscrizioni e le epigrafi.

10. I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni sono raccolti, selezionati per il recupero oppure smaltiti secondo la normativa vigente in materia. Durante le operazioni nessuno può prelevare parte del cadavere, di indumenti, di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.

Qual'ora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto un verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria. Indipendentemente della richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al Custode del cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

11. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purchè, i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende riutilizzarli.

Le croci, le lapidi e i copri-tomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne

facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che n sia sprovvisto, purchè, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

12. Sono fatti salvi i disposti del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale.

## **Capo IV - POLIZIA DEL CIMITERO**

### **Art. 11 Norme comportamentali**

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 20 minuti prima della scadenza dell'orario.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

2. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

È vietato l'ingresso:

a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, ad esclusione dei cani al servizio di cittadini ipovedenti;

b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 14 quando non siano accompagnati da adulti.

Per motivi di salute od età il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

3. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata.

4. E' consentito deporre fiori, nonché coltivare fiori ed arbusti, purché questi non assumano proporzioni eccessive e non escano dal perimetro della Tomba/Giardinetto.

A cura dei concessionari gli arbusti che avranno superato l'altezza di 1 metro dovranno essere ridimensionati.

5. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone salvo che non si tratti di qualche fiore che a giudizio del custode viene trattenuto come ricordo al momento della inumazione delle salme nel cimitero.

6. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

7. Il Comune ha diritto di far rimuovere gli ornamenti anche provvisori e temporanei in generale, ogni qualvolta li giudichi indecorosi ed in contrasto con il luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelli pericolanti, collocati sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

8. E' assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

9. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato.

10. Restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

11. Sono fatti salvi i disposti di cui al vigente Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale.

## **TITOLO II**

### **DISPOSIZIONI TECNICHE**

#### **CAPO I - STRUTTURE E TIPOLOGIE DI SEPOLTURA**

##### **Art. 12 Attrezzature, servizi e strutture per la sepoltura**

1. All'interno dell'area cimiteriale è ammessa la realizzazione delle seguenti strutture ed attrezzature:
  - loculi interrati e fuori terra
  - ossari singoli
  - ossari comuni
  - nicchie cinerarie
  - tombe di famiglia interrate e fuori terra
  - monumenti funerari
  - sepolture a terra
  - giardini delle rimembranze
  - camera mortuaria
  - camera autoptica
  - cappelle e chiese o strutture simili per il culto, per i funerali e per lo svolgimento delle esequie prima della sepoltura
  - servizi annessi alle strutture di cui sopra ed in generale tutte le attrezzature connesse all'attività funebre.
2. Tutti gli interventi relativi alla realizzazione di strutture e utilizzo di spazi liberi (compresi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria) dovranno essere consoni ai caratteri storici, ambientali ed architettonici del Cimitero stesso.

##### **Art. 13 Sepolture**

1. La sepoltura è lo spazio cimiteriale concesso ad una persona fisica o ad enti affinché questi ne usufruiscano per la collocazione dei defunti della propria famiglia o rispettivamente dei propri associati come definito dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale.
2. Ai fini di una corretta programmazione dell'uso dei cimiteri, la costruzione di edifici destinati alla tumulazione è riservata di norma all'Amministrazione comunale.
3. L'edificazione da parte di terzi su aree avute in concessione può essere consentita se compatibile con la programmazione comunale.
4. L'attività edilizia privata deve osservare le condizioni di cui alle presenti norme.
5. L'atto di concessione stabilisce il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori a pena di decadenza della concessione; la tariffa pagata viene restituita con la deduzione del 30% a titolo di penalità.
6. Si applicano alle sepolture costruite dai privati tutte le prescrizioni ed indicazioni contenute nel Piano Cimiteriale, ivi comprese quelle inerenti al diritto di sepoltura, ai casi di decadenza e revoca e di rinnovo della concessione.
7. Le sepolture private si distinguono in:
  - a) tomba di famiglia: consiste in un insieme di più loculi inseriti in un manufatto edilizio, entro e/o fuori terra, ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione;
  - b) posto in muratura: consiste in un loculo inserito in un manufatto edilizio, ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione;
  - c) posto in terra: consiste in una superficie di terreno di dimensioni pari a quelle prescritte per

- le fosse dei campi comuni, ove la sepoltura si pratica con il sistema dell'inumazione;
- d) ossario: consiste in un loculo di dimensioni contenute ove tumulare i resti ossei del defunto;
- e) nicchia cineraria: consiste in un loculo di dimensioni contenute ove tumulare le ceneri del defunto.

#### **Art. 14 Zona di rispetto cimiteriale**

1. La zona di rispetto cimiteriale prevista dall'art. 338 del R.D. n.1265 del 27.07.1934 (Testo unico Leggi Sanitarie) è definita da specifico Decreto Prefettizio ed interessa un'area a corona della struttura cimiteriale per una profondità costante di m. 50,00.
2. All'interno dell'area di rispetto cimiteriale, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del R.R. n. 6/2004 e dell'art.1 del R.R. n.1/2007 possono essere realizzati, ferma restando la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, esclusivamente:
  - aree a verde
  - parcheggi a raso
  - viabilità
  - servizi connessi con l'attività cimiteriale, compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo (es. deposito attrezzi, deposito automezzi, ...)
3. La realizzazione delle piccole costruzioni di cui sopra, concesse anche a privati, sarà regolata da apposita convenzione con il Comune con la quale verranno autorizzate le opere, individuate le eventuali cessioni all'uso pubblico (parcheggi, ecc.) e indicata la durata della concessione medesima.
4. Per i fabbricati esistenti all'interno dell'area di rispetto cimiteriale sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 % ed i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c), d) dell'art. 3 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ex Legge n. 457/78, come previsto dall'art. 28 della Legge n. 166/2002.
5. E' ammesso l'ampliamento del cimitero previa modifica del perimetro della fascia di rispetto cimiteriale nei limiti definiti dal D.P.R. 10.09.1990 n° 285.
6. Sono da intendersi vincolanti le prescrizioni della Legge 01.08.2002 n° 166.
7. Non sono ammissibili le destinazioni d'uso in contrasto con il carattere di rispetto e decoro proprio delle aree cimiteriali.
8. Sono fatte salve le destinazioni definite dallo strumento urbanistico vigente.

## **Capo II - TUMULAZIONI E INUMAZIONI**

#### **Art. 15 Strutture destinate alla tumulazione: loculi, ossari, nicchie cinerarie**

1. Il Piano Cimiteriale prevede all'interno del cimitero le strutture destinate alla tumulazione: sepolture in loculo, ossario e nicchia cineraria. La quantità di celle previste per tali sepolture è determinata nella Relazione tecnico-sanitaria allegata al Piano Cimiteriale Comunale che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.
2. Le caratteristiche dimensionali e tipologiche delle strutture destinate alle sepolture in loculo, ossario/cella devono essere sottoposte a Permesso di Costruire e devono rispettare i seguenti parametri:
  - a. Altezza dell'edificio**

L'altezza dell'edificio non deve essere superiore alle strutture adiacenti: è prescritto l'allineamento a quanto già edificato. La struttura riservata alle sepolture non deve comunque superare quattro loculi sovrapposti fuori terra.

## **b. Ingombro**

In base all'area oggetto dell'intervento individuata dal Piano Cimiteriale e/o da eventuali varianti; non è comunque ammessa la sporgenza del manufatto rispetto all'allineamento delle strutture esistenti. E' ammessa la realizzazione di porzioni interrato. L'accesso alle parti interrate dovrà sempre avvenire dall'interno dell'area cimiteriale.

## **c. Finitura delle superfici murarie**

Sono ammesse le seguenti soluzioni:

- intonaco a base di calce finito al civile e malte preconfezionate, con colori naturali chiari. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale predisporre un piano del colore o una campionatura dei colori utilizzabili;
- calcestruzzo con finitura faccia a vista;
- rivestimenti in lastre lapidee (tipo Botticino, ceppo di Grè o simili) con finitura levigata.

Sono in ogni caso vietate le seguenti finiture:

- intonaci plastici, al quarzo, in graniglia resinata, ecc.;
- mattoni a vista, rivestimenti in piastrelle di ceramica, grès, clinker, ecc.;

Eventuali applicazioni di decori ed elementi scultorei commemorativi non devono sporgere dalla parete del manufatto.

## **d. Coperture**

E' ammesso l'uso di tetti a falde inclinate (con manto in rame, tegole, coppi) o piane (con guaina pavimentata). I canali di gronda sono ammessi in rame a sezione curva.

La sagoma dei tetti dovrà essere quanto più possibile regolare (a capanna o a padiglione se inclinate).

3. L'utilizzazione delle sepolture in loculo, ossario, nicchia, in presenza di campate nuove, deve avvenire seguendo la numerazione, senza interruzioni; in caso contrario in base alla disponibilità delle vecchie campate.

4. La struttura della sepoltura in loculo deve rispettare quanto previsto dagli artt. 76-77 del D.P.R. 285/90 nonché quanto previsto dall'art. 16 del R.R. n.6/2004 e dell'Allegato 2 del R.R. stesso.

5. Le caratteristiche dimensionali di ciascun ossario/nicchia devono rispettare quanto previsto dall'Allegato 2 del R.R. 9 novembre 2004 n. 6.

6. Nello specifico:

- a) i loculi per la tumulazione di feretri devono avere misure di ingombro libero interno non inferiori a m 2,25x0,75x0,70, al netto dello spessore corrispondente alla pareti di chiusura;
- b) gli ossari individuali devono avere misure di ingombro minimo interno non inferiore a m 0,70x0,30x0,30 al netto dello spessore corrispondente alla pareti di chiusura;
- c) le nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m 0,40x0,40x0,40, al netto dello spessore corrispondente alla pareti di chiusura.

7. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno sporgere dalla lapide oltre i quindici centimetri.

### ***Art. 16 Strutture destinate alle sepolture private: tombe di famiglia***

1. Il Piano Cimiteriale comunale individua specifiche aree per la costruzione di tombe di famiglia.

2. I singoli progetti per la realizzazione di tombe di famiglia debbono essere approvati dal Responsabile del Servizio su conforme parere del Coordinatore Sanitario della A.S.L.. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Responsabile del Servizio allo scopo di accertare se la costruzione sia stata eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Coordinatore Sanitario.

5. Le caratteristiche dimensionali e tipologiche della tomba di famiglia devono essere sottoposte a permesso di Costruire e devono rispettare i seguenti parametri:

**a. Altezza dell'edificio**

L'altezza della tomba di famiglia non deve essere superiore alle strutture adiacenti: è prescritto l'allineamento a quanto già edificato. La struttura riservata alla sepoltura non deve comunque superare quattro loculi sovrapposti fuori terra.

**b. Ingombro**

In base all'area oggetto di concessione: non è comunque ammessa la sporgenza del manufatto rispetto all'allineamento delle strutture esistenti. E' ammessa la realizzazione di porzioni interrato, il cui ingresso deve avvenire solo dall'interno del perimetro dell'area del cimitero.

**c. Finitura delle superfici murarie esterne**

Sono ammesse le seguenti soluzioni:

- intonaco a base di calce finito al civile e malte preconfezionate, con colori naturali chiari. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale predisporre un piano del colore o una campionatura dei colori utilizzabili;

- calcestruzzo con finitura faccia a vista;

- rivestimenti in lastre lapidee (tipo Botticino, ceppo di Grè o similari) con finitura levigata.

Sono in ogni caso vietate le seguenti finiture:

- intonaci plastici, al quarzo, in graniglia resinata, ecc.;

- mattoni a vista, rivestimenti in piastrelle di ceramica, grès, clinker, ecc.;

Le aree sovrastanti le sepolture a giardinetto possono essere interessate da strutture commemorative (lapidi, monumenti ecc) in marmo, granito, metallo, nelle dimensioni massime definite dagli articoli contenuti nelle presenti norme.

**d. Inferriate - Cancellate**

Le inferriate sulle finestre devono essere realizzate in ferro con disegno tradizionale ed essere verniciate con colore scuro.

**e. Serramenti**

I serramenti dovranno essere ferro a disegno semplice.

I serramenti dovranno essere verniciati con colori opachi, a tonalità scura.

E' vietato l'utilizzo di altri materiali (pvc, alluminio, legno ecc.).

E' altresì vietato l'uso di oscuramenti avvolgibili di qualunque tipo.

E' ammesso l'uso di vetri colorati.

**f. Coperture**

E' ammesso l'uso di tetti a falde inclinate (con manto in rame, tegole, coppi) o piane (con guaina pavimentata). I canali di gronda sono ammessi in rame a sezione curva.

La sagoma dei tetti dovrà essere quanto più possibile regolare (a capanna o a padiglione).

6. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchia o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

***Art. 17 Strutture destinate alle sepolture in terra***

1. Il Piano Cimiteriale individua all'interno del cimitero comunale le aree necessarie ad accogliere le sepolture per inumazione determinate nella Relazione tecnico-sanitaria allegata al Piano Cimiteriale Comunale che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.

2. Il terreno dell'area cimiteriale destinato alle sepolture in terra deve essere sciolto per una

profondità di m 2,50.

3. Le caratteristiche di ciascuna fossa e dei percorsi laterali devono rispettare quanto previsto dagli artt. 68 e segg. del D.P.R. 285/90 e dall'art. 15 del R.R. n. 6/2004, il tutto recepito dal Regolamento comunale di polizia mortuaria. Relativamente alla sepoltura di parti anatomiche, nati morti e di resti abortivi si rimanda in particolare alle specifiche di cui ai commi 8-9 del medesimo articolo.

4. I campi di sepoltura devono essere divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve avvenire partendo da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza interruzioni.

5. Ogni fossa, prima della collocazione della lapide definitiva, sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.

Tale cippo sarà posto a cura della Ditta di Onoranze Funebri, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

E' facoltà dei congiunti l'aggiunta, in forma provvisoria, di una fotografia del defunto che dovrà essere applicata sul cippo.

6. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

7. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2,00) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.

8. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2,00) una lunghezza media di m. 1,50 una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

9. Sulle sepolture private ad inumazione si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m 1,00. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.

10. Sulle fosse comuni è inoltre consentito il collocamento di croci e monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo nei materiali e secondo le dimensioni indicate dalle presenti norme.

11. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti, per le fosse del campo comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

### ***Capo III - STRUTTURE ACCESSORIE***

#### ***Art. 18 Elementi di chiusura delle sepolture***

1. Non è soggetta né a concessione né ad autorizzazione comunale la posa, sulle sepolture, di lapidi, targhe ed epigrafi che rispettino le norme e le caratteristiche standard prescritte dalle presenti Norme.

2. Gli elementi marmorei per la chiusura dei loculi possono essere già predisposti dall'Amministrazione Comunale a chiusura temporanea della sepoltura.

3. I soggetti concessionari del loculo sono tenuti alla loro asportazione temporanea per l'apposizione delle scritte commemorative e l'eventuale applicazione della lampada votiva e di elementi decorativi.

4. Qualora non fossero già predisposte dall'Amministrazione Comunale, il privato dovrà utilizzare marmo di tonalità chiara (tipo Botticino o similare) con finitura levigata, dimensioni ed elementi di sostegno e fissaggio, il tutto come indicato dalla struttura d'insieme esistente o da progetto esecutivo in caso di nuovo intervento.

5. Sulla lapide è ammessa l'applicazione dei seguenti elementi:

- iscrizione ad incisione con fondo di tonalità scura riportante i dati anagrafici del defunto ed un'eventuale epitaffio
- lampada votiva
- vaso per i fiori
- sculture in alto/basso-rilievo.

Non sono ammesse iscrizioni con lettere asportabili in metallo.

Non è ammessa la collocazione di vasi provvisori sulle mensole a chiusura del vano del loculo.

Medesimi requisiti devono essere verificati per gli elementi di chiusura di ossari e urne cinerarie.

6. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno sporgere dalla lapide oltre i quindici centimetri.

7. Le lapidi da porre sulle sepolture a terra e sulle sepolture in ipogeo sono individuabili in due porzioni: una porzione orizzontale ed una verticale.

8. E' prescritto l'utilizzo di marmo di tonalità chiara (tipo Botticino o similare) con finitura levigata e con le seguenti dimensioni:

**a) sepolture adulti elemento orizzontale:**

lunghezza      cm. 160  
larghezza      cm. 60  
spessore      non inferiore a cm 3

L'elemento orizzontale dovrà essere rialzato per 10 cm dal terreno con fascia lapidea.

**b) sepolture adulti elemento verticale:**

larghezza      cm. 60  
altezza      cm. 90  
spessore      non inferiore a cm 4

**c) sepolture bambini elemento orizzontale:**

lunghezza      cm. 120  
larghezza      cm. 50  
spessore      non inferiore a cm 3

L'elemento orizzontale dovrà essere rialzato per 10 cm dal terreno con fascia lapidea.

**d) sepolture bambini elemento verticale:**

larghezza      cm. 50  
altezza      cm. 50  
spessore      non inferiore a cm 4

**e) sepolture in ipogeo:**

lunghezza      cm. 220  
larghezza      cm. 85  
spessore      non inferiore a cm 6

9. La misura dell'altezza di cui ai commi precedenti si intende sempre come massima a partire dal livello del terreno.

10. La lunghezza e l'altezza delle lapidi deve sempre rispettare l'allineamento dato ai viali e alle sepolture preesistenti.

11. È consentito collocare ornamenti mobili quali vasi, croci, ritratti, lumi o ceri o statue sulle targhe, lapidi, monumenti funebri, purché decorosi, rispondenti alla severità del luogo e rispettosi degli

ingombri massimi sopra definiti per le lapidi.

12. È permessa la coltivazione di fiori e piante sulle sepolture in terra: per tale fine e' ammessa la realizzazione di forature di dimensioni e forma variabile nell'elemento lapideo orizzontale.

13. I fiori e gli arbusti coltivati non devono oltrepassare l'altezza definita dalle presenti norme e non devono invadere con i rami i limiti assegnati alla lapide della sepoltura per non recare danno od ingombro al passaggio o ad altre sepolture.

14. Al fine di non rallentare la mineralizzazione della sostanza organica, vista la Circolare del Ministero della Sanità n. 62 del 19/06/1978 – D.P.R. n. 803 del 21/10/1975, le lastre per la copertura delle fosse di inumazione non dovranno in ogni caso avere un'estensione maggiore di due terzi della fossa.

### **Art. 19 Strutture di servizio al cimitero**

1. Le strutture di servizio al cimitero possono essere collocate sia all'interno del cimitero sia all'esterno anche se comprese nell'area di rispetto cimiteriale.

2. Le strutture di servizio da collocare all'esterno sono:

- parcheggio;
- locali per la vendita di fiori ed accessori cimiteriali;
- locali deposito-ripostiglio per lo svolgimento dei lavori e delle manutenzioni ordinarie nel cimitero;

3. I locali per i quali deve essere garantita l'accessibilità dall'interno sono:

- servizi igienici;
- camera mortuaria/locale di osservazione;
- camera autoptica;
- spazi per il commiato;
- cappelle e chiese o strutture simili per il culto, per i funerali e per lo svolgimento delle esequie prima della sepoltura.

4. Le caratteristiche dimensionali e tipologiche delle strutture di servizio al cimitero devono rispettare i seguenti parametri:

#### **a. Altezza dell'edificio**

L'altezza dell'edificio non deve essere superiore alle strutture adiacenti qualora sia costruito in continuità con esse, nel caso di manufatto isolato non potrà superare i 3,50 m nella parte più alta.

#### **b. Ingombro**

Non è ammessa la sporgenza del manufatto rispetto all'allineamento delle strutture esistenti adiacenti, se presenti. E' ammessa la realizzazione di porzioni interrato nel rispetto di quanto previsto dallo strumento urbanistico vigente.

#### **c. Finitura delle superfici murarie**

Sono ammesse le seguenti soluzioni:

- intonaco a base di calce finito al civile e malte preconfezionate, con colori naturali chiari. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale predisporre un piano del colore o una campionatura dei colori utilizzabili;
- calcestruzzo con finitura faccia a vista;
- rivestimenti in lastre lapidee (tipo Botticino, ceppo di Grè o simili) con finitura levigata.

Sono in ogni caso vietate le seguenti finiture:

- intonaci plastici, al quarzo, in graniglia resinata, ecc.;
- mattoni a vista, rivestimenti in piastrelle di ceramica, grès, clinker, ecc.;

#### **d. Inferriate - Cancellate**

Le inferriate sulle finestre devono essere realizzate in ferro con disegno tradizionale ed essere

verniciate con colore scuro.

#### **e. Serramenti**

I serramenti dovranno essere in ferro a disegno semplice e dovranno essere verniciati con colori opachi, a tonalità scura.

E' vietato l'utilizzo di altri materiali (pvc, alluminio, legno ecc.).

E' altresì vietato l'uso di oscuramenti avvolgibili di qualunque tipo.

E' ammesso l'uso di vetri colorati.

#### **f. Coperture**

E' ammesso l'uso di tetti a falde inclinate (con manto in rame, tegole, coppi) o piane (con guaina pavimentata). I canali di gronda sono ammessi in rame a sezione curva.

La sagoma dei tetti dovrà essere quanto più possibile regolare (a capanna o a padiglione se inclinate).

### ***Art. 20 Camera mortuaria/ deposito mortuario***

1. Ogni cimitero comunale deve essere dotato di camera mortuaria per l'eventuale sosta ed osservazione dei feretri (nel caso in cui il cimitero risulti privo di specifico deposito di osservazione) prima del seppellimento nel rispetto degli artt. 11-12 del D.P.R. 285/90.

2. La camera mortuaria deve essere dotata di acqua corrente da acquedotto comunale ed avere le caratteristiche di cui all'art. 9 del Regolamento Regionale n. 6 del 2004.

Il locale deve essere servito da spogliatoio privato e servizio igienico privato con doccia per l'operatore.

### ***Art. 21 Camera autoptica***

1. Per lo svolgimento di eventuali indagini sui cadaveri in osservazione, ai sensi dell'art.43 del R.R. n. 6/2004 si fa riferimento alla struttura ospedaliera locale.

### ***Art. 22 Strutture di recinzione del cimitero***

1. Ai sensi dell'art. 8 comma 1 del R.R. n. 6/2004 le strutture cimiteriali devono essere chiuse lungo tutto il perimetro con idonea recinzione con altezza non inferiore a m. 2,00 rispetto al piano di campagna esterno. Tale recinzione dovrà essere realizzata nel rispetto dei caratteri tipologici dell'esistente.

#### **a. Finitura delle superfici murarie**

Sono ammesse le seguenti soluzioni:

- intonaco a base di calce finito al civile e malte preconfezionate, con colori naturali chiari. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale predisporre un piano del colore o una campionatura dei colori utilizzabili;
- calcestruzzo con finitura faccia a vista;
- rivestimenti in lastre lapidee (tipo Botticino, ceppo di Grè o similari) con finitura levigata.

Sono in ogni caso vietate le seguenti finiture:

- intonaci plastici, al quarzo, in graniglia resinata, ecc.;
- mattoni a vista, rivestimenti in piastrelle di ceramica, grès, clinker, ecc.;

#### **b. Inferriate - Cancellate**

Le inferriate e le cancellate devono essere realizzate in ferro con disegno tradizionale ed essere verniciate con colore scuro.

### ***Art. 23 Percorsi pedonali***

1. La pavimentazione dei percorsi deve essere realizzata secondo un disegno unitario e con l'uso di materiali omogenei quali lastre e/o cubetti di pietra, graniglia di cemento tipo levocell, Ceppo di Grè o similare.
2. Per la libera fruizione e l'accesso alla struttura cimiteriale da parte di persone con ridotta capacità motoria, i percorsi devono presentare un andamento quanto più possibile regolare in relazione alle principali vie di accesso alla struttura.
3. Non devono essere presenti strozzature ed arredi che riducano o ostacolino il passaggio. In caso di adiacenza con aree non pavimentate (es. campi di sepoltura) è necessario realizzare un ciglio rialzato che ne consenta l'immediata individuazione visiva.
4. La larghezza minima del percorso deve essere di m 1,00; eventuali variazioni di livello devono essere raccordate da rampe con pendenze non superiori all'8%.
5. La pavimentazione dei percorsi deve essere realizzata con materiale antisdrucchiolevole.
6. I percorsi pedonali devono garantire un agevole collegamento dall'area destinata al parcheggio.

### ***Art. 24 Adduzione e smaltimento acque***

1. Le acque meteoriche provenienti dalle strutture cimiteriali devono essere canalizzate in rete separata fino al recapito fognario.
2. Gli scarichi delle acque reflue domestiche o assimilabili dovranno seguire gli obblighi normativi vigenti ed in particolare quanto previsto dal R.R. n. 3/2006 e dal D.Lgs. n. 152/2006 Titolo III e s.m.i..
3. Le strutture e gli allacciamenti da e per i pozzetti di ispezione e derivazione dovranno essere realizzati rispettando le esigenze di impermeabilità per la tutela delle acque di falda dall'inquinamento.

## ***Capo IV - DISPOSIZIONI FINALI***

### ***Art. 25 Norma transitoria – sepolture "in giardinetto"***

Nei campi di sepoltura, definiti "giardinetti", individuati negli elaborati del Piano Cimiteriale con le lettere "E - G - I - L" sono presenti loculi in ipogeo non rispondenti alle caratteristiche di cui all'art. 16 comma 4 del R.R. n. 6/2004 e s.m.i. .

Ai sensi dell'art. 16 comma 8 del medesimo Regolamento, in tali aree è consentita la tumulazione **in deroga al comma 4**, per un periodo massimo di 20 anni a partire dalla data del 06 febbraio 2005 (e quindi fino al febbraio 2025), in presenza delle seguenti condizioni:

1. il loculo, la cripta o la tomba che definiscono la struttura "a giardinetto" siano stati costruiti prima dell'entrata in vigore del R.R. n. 6/2004 come preventivamente accertato dal Comune sulla base della documentazione agli atti, ivi compresa quella che provi l'avvenuta sepoltura del feretro o sulla base di altri riscontri obiettivi;
2. la tumulazione possa aver luogo con le seguenti modalità:
  - cassa aventi le caratteristiche per il loculo stagno;
  - dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas (aventi le caratteristiche di cui all'allegato 3 del R.R. n. 6/2004);
  - separazione di supporto per ogni nuovo feretro, onde evitare che la nuova cassa gravi sulle esistenti;

3. il comune sia dotato di piano cimiteriale nel quale si prevede l'adeguamento, entro venti anni dall'entrata in vigore del R.R. n.6/2004 (e quindi entro febbraio 2025), di tutte le sepolture in contrasto con il comma 4(\*) del R.R. n.6/2004;
4. il comune stia rispettando la tempistica di adeguamento prevista dal Piano Cimiteriale;
5. la tumulazione sia compatibile con l'adeguamento previsto dal Piano Cimiteriale;
6. la deroga sia prevista dal Regolamento Comunale.

Per le nuove tumulazioni di cui sopra, al fine di consentire all'Amministrazione Comunale di attuare il piano di adeguamento delle strutture di cui al punto 3 del presente articolo ed in considerazione del fatto che l'ultima concessione trentennale attualmente in essere in tali giardinetti avrà termine nel 2037, si dispone, quanto segue:

1. i giardinetti attualmente liberi da sepolture o resti mortali o che si renderanno liberi entro il 31.12.2017 potranno essere concessi a tumulazione in loculi a ipogeo entro il 31.12.2017 con concessione di durata ventennale e non rinnovabile.  
In tali loculi ad ipogeo potrà essere tumulata una sola salma;
2. nei giardinetti in cui è già presente una sepoltura, sarà possibile effettuare una nuova tumulazione (secondo quanto previsto dal comma 8 dell'art. 16 del R.R. 6/2004) fino al 31.12.2017; tale nuova sepoltura avrà una concessione di durata ventennale e non sarà rinnovabile; potranno inoltre essere collocate anche dopo il 31.12.2017 urne cinerarie relative alla cremazione di una salma appena deceduta;
3. per le sepolture, già presenti nei giardinetti, con concessione trentennale sarà possibile concedere, alla scadenza della concessione, il rinnovo di dieci anni solamente se tale rinnovo avrà termine prima del 31.12.2037. In caso contrario si dovrà effettuare la estumulazione alla scadenza della concessione trentennale e la tomba in ipogeo rientrerà nella disponibilità del Comune. Si potrà procedere alla tumulazione in altro loculo per 10 anni, o alla inumazione per 2 anni o alla cremazione;
4. per le sepolture già presenti nei giardinetti, sia esse con una o più salme e con concessione (30 anni + 10 anni rinnovo) scaduta o che scadrà entro il 31.12.2017, sarà possibile:

- a. effettuare la/le estumulazione/i ed in caso di resti mortali completamente mineralizzati chiedere ed ottenere il loro collocamento in cassette di zinco nella stessa tomba a giardinetto con una concessione di durata ventennale e la concessione, che decorrerà dal giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione, avrà termine entro il 31.12.2037. In caso di resti mortali non completamente mineralizzati, questi prima verranno avviati a campi di mineralizzazione (2 anni) o alla cremazione e successivamente collocati nel giardinetto come precisato in detto punto;
  - b. il giardinetto rientrerà nella disponibilità del Comune se gli aventi diritto alla richiesta della concessione ventennale per collocare le cassette di zinco nello stesso giardinetto, non eserciteranno tale opzione e se non sono in atto altre concessioni;
  - c. in caso di attuazione del punto a) si potranno inserire cassetine di zinco anche provenienti da estumulazione da loculi, con scadenza uguale a quella prevista per l'ultima cassetina-ossario tumulata;
5. tutti i giardinetti che rientreranno nella disponibilità del Comune secondo quanto previsto dai punti a) b) c) potranno essere utilizzati per nuove sepolture in ipogeo fino al 31.12.2017, con le modalità previste al punto 1. del presente articolo;
  6. si prevede il rientro in disponibilità del Comune dei "giardinetti" per il riutilizzo delle aree per la realizzazione di nuove strutture per sepolture in loculi ipogei a norma di legge, secondo lo schema progettuale allegato al Piano;
  7. si prevede in seguito alla realizzazione delle nuove strutture in loculi ipogei, l'assegnazione delle nuove sepolture secondo le modalità e criteri definiti all'interno di specifico atto deliberativo.

Dalla data di approvazione del presente Piano, l'Amministrazione Comunale definisce il progetto di adeguamento delle strutture esistenti, anche a settori, attraverso tutte le operazioni necessarie per il rispetto di quanto previsto dal comma 4 del R.R. 6/2004, ivi compresa la modifica, il trasferimento, la soppressione, l'inutilizzazione e salvaguardando quanto previsto dalla deroga al comma 4 e contenuta nell'articolo 8.

Si precisa che i rapporti concessionari in essere o attivati con le nuove sepolture nelle strutture esistenti (giardinetto) dall'anno 2010 non costituiscono diritto di prelazione sulle future nuove strutture in ipogeo.

Non sono più ammissibili concessioni perpetue.

È prevista l'eventuale applicazione di quanto contenuto nell'art. 16 comma 8 punto c del R.R. n. 6/2004 e s.m.i.

-----  
 (\*) ART. 16 comma 4 R.R. n. 6/2004: ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.

### **Art. 26 Contravvenzioni**

La violazione delle disposizioni contenute nelle presenti norme è soggetta a sanzioni amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340, e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

**PARTE II**

**DISPOSIZIONI DI POLIZIA MORTUARIA,  
SERVIZI FUNERARI,  
NECROSCOPICI, CIMITERIALI**



# INDICE

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto.....	pag 1
Art. 2 - Competenze .....	pag 1
Art. 3 - Responsabilità .....	pag 1
Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento .....	pag 1
Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico .....	pag 2

### Capo II - Osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione ed obitori

Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori .....	pag 2
----------------------------------------------------	-------

### Capo III - Feretri

Art. 7 - Deposizione della salma nel feretro .....	pag 3
Art. 8 - Verifica e chiusura feretri.....	pag 3
Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti .....	pag 3
Art. 10 - Fornitura gratuita di feretri.....	pag 4
Art. 11 - Plastrina di riconoscimento .....	pag 5

### Capo IV - Trasporti funebri

Art. 12 - Modalità del trasporto e percorso.....	pag.5
Art. 13 - Trasporti funebri.....	pag 5
Art. 14 - Orario dei trasporti.....	pag 6
Art. 15 - Norme generali per i trasporti .....	pag 6
Art. 16 - Riti religiosi .....	pag 6
Art. 17 - Trasferimento di salme .....	pag 6
Art. 18 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività .....	pag 7
Art. 19 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione .....	pag 7
Art. 20 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero.....	pag 7
Art. 21 - Trasporti all'estero o dall'estero.....	pag 8
Art. 22 - Trasporto di ceneri e resti.....	pag 8
Art. 23 - Rimessa delle auto funebri.....	pag 8

## TITOLO II - CIMITERI

### Capo I - Cimiteri

Art. 24 - Elenco cimiteri.....	pag 9
Art. 25 - Disposizioni generali – Vigilanza.....	pag 9
Art. 26 - Reparti speciali nel cimitero.....	pag 9
Art. 27 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali.....	pag 10

## **Capo II - Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale**

Art. 28 - Disposizioni generali.....	pag 10
Art. 29 - Piano regolatore cimiteriale .....	pag 11

## **Capo III - Inumazione e tumulazione**

Art. 30 - Inumazione .....	pag 12
Art. 31 - Cippo.....	pag 12
Art. 32 - Tumulazione.....	pag 12
Art. 33 - Deposito provvisorio .....	pag 13

## **Capo IV - Esumazioni ed estumulazioni**

Art. 34 - Esumazioni ordinarie.....	pag 13
Art. 35 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie.....	pag 14
Art. 36 - Esumazione straordinaria.....	pag 14
Art. 37 - Estumulazioni .....	pag 14
Art. 38 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento.....	pag 15
Art. 39 - Raccolta delle ossa.....	pag 15
Art. 40 - Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare .....	pag 16
Art. 41 - Disponibilità dei materiali .....	pag 16

## **Capo V - Cremazione**

Art. 42 - Crematorio.....	pag 17
Art. 43 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione .....	pag 17
Art. 44 - Urne cinerarie .....	pag 17
Art. 45 - Dispersione delle ceneri e affidamento familiare delle urne cinerarie.....	pag 18

## **Capo VI - Polizia del cimitero**

Art. 46 - Orario .....	pag 19
Art. 47 - Disciplina dell'ingresso .....	pag 19
Art. 48 - Divieti speciali.....	pag 20
Art. 49 - Riti funebri.....	pag 20
Art. 50 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni .....	pag 20
Art. 51 - Fiori e piante ornamentali .....	pag 21
Art. 52 - Materiali ornamentali .....	pag 21

## **TITOLO III - CONCESSIONI**

### **Capo I - Tipologie e manutenzione delle sepolture**

Art. 53 - Sepolture private.....	pag 22
Art. 54 - Durata delle concessioni.....	pag 22
Art. 55 - Modalità di concessione .....	pag 23
Art. 56 - Uso delle sepolture private.....	pag 23
Art. 57 - Manutenzione, canone annuo, affrancazione .....	pag 24
Art. 58 - Costruzione dell'opera – Termini .....	pag 25

## **Capo II - Divisione, subentri, rinunce**

Art. 59 -	Divisione, Subentri, Aggiornamento intestazione concessione.....	pag 25
Art. 60 -	Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o perpetua.....	pag 26
Art. 61 -	Rinuncia a concessione di aree libere.....	pag 27
Art. 62 -	Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione .....	pag 27
Art. 63 -	Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua.....	pag 27

## **Capo III - Revoca, decadenza, estinzione**

Art. 64 -	Revoca .....	pag 28
Art. 65 -	Decadenza .....	pag 28
Art. 66 -	Provvedimenti conseguenti la decadenza.....	pag 29
Art. 67 -	Estinzione .....	pag 29

## **TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

### **Capo I - Imprese e lavori privati**

Art. 68 -	Accesso al cimitero .....	pag 30
Art. 69 -	Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri .....	pag 30
Art. 70 -	Responsabilità - Deposito cauzionale .....	pag 31
Art. 71 -	Recinzione aree - Materiali di scavo .....	pag 31
Art. 72 -	Introduzione e deposito di materiali .....	pag 31
Art. 73 -	Orario di lavoro .....	pag 31
Art. 74 -	Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti.....	pag 31
Art. 75 -	Vigilanza .....	pag 32
Art. 76 -	Obblighi e divieti per il personale del cimitero .....	pag 32

### **Capo II – Attività funebre**

Art. 77 -	Imprese funebri .....	pag 32
Art. 78 -	Obblighi e Divieti.....	pag 33

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### **Capo I - Disposizioni varie**

Art. 79 -	Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti .....	pag 34
Art. 80 -	Mappa.....	pag 34
Art. 81 -	Annotazioni in mappa .....	pag 34
Art. 82 -	Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali .....	pag 34
Art. 83 -	Schedario dei defunti.....	pag 35
Art. 84 -	Scadenario delle concessioni.....	pag 35

## Capo II - Norme transitorie - Disposizioni finali

Art. 85 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento.....	pag 35
Art. 86 - Cautele.....	pag 36
Art. 87 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria .....	pag 36
Art. 88 - Concessioni pregresse .....	pag 36
Art. 89 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio.....	pag 36
Art. 90 - Tariffe .....	pag 37
Art. 91 - Sanzioni.....	pag 37
Art. 92 - Norme transitorie.....	pag 37
Art. 93 - Norma finale e di rinvio.....	pag 37

# TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Capo I

#### Disposizioni generali

##### **Articolo 1 - Oggetto**

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ed alle leggi regionali in materia ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, sull'affidamento familiare delle urne, sulla dispersione delle ceneri e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

##### **Articolo 2 - Competenze**

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

Le funzioni gestionali sono demandate al Responsabile del servizio, ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Concorrono all'esercizio delle attribuzioni in materia cimiteriale il Responsabile dell'Ufficio Tecnico per la parte tecnica e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente regolamento, come precisato al successivo articolo 87.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L..

##### **Articolo 3 - Responsabilità**

Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque provochi danni a cose di proprietà comunale o di terzi od a persone ne risponde sia civilmente, secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, che penalmente, secondo le norme del Codice Penale.

##### **Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento**

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a. il servizio di osservazione dei cadaveri;

- b. il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate e il trasporto di cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione;
- c. il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art. 13;
- d. l'inumazione in campo comune nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari purché siano decedute nel comune o siano in esso residenti al momento del decesso;
- e. le esumazioni e le estumulazioni, nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari e nel caso in cui sia espressamente previsto nell'atto di concessione che tale l'onere è a carico del gestore del cimitero;
- f. la cremazione, nei casi indicati al precedente punto e);
- g. la deposizione delle ossa in ossario comune;
- h. la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- i. il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, nel rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale.

Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2 comma, lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché, venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Si vedano gli articoli 4 e 34 del Regolamento Regionale Lombardia n. 6/2004 e l'articolo 5 della Legge 130 del 2001.

#### ***Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico***

Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

## **Capo II**

### **Osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione ed obitori**

#### ***Articolo 6 - Depositi di osservazione ed obitori***

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.

Il deposito di osservazione, come definito dal Regolamento Regionale n.6/2004 e dal presente Regolamento, è di norma collocato presso l'abitazione del defunto.

Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria, di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n. 285/1990. e l'art. 9 del Regolamento Regionale n.6/2004.

L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell' A.S.L, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e succ. mod. e int.

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Si vedano gli articoli 41 del Regolamento Regionale Lombardia n. 6/2004 e l'articolo 4 della Legge Regionale 22 del 2003.

### **Capo III Feretri**

#### ***Articolo 7 - Deposizione della salma nel feretro***

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva o se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L o suo incaricato detterà le necessarie disposizioni protettive e i trattamenti a cui dovrà essere sottoposto il cadavere allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

In tali casi il personale delle imprese funebri è tenuto ad utilizzare adeguati mezzi di protezione individuale a norma del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Si vedano gli articoli 40 comma 5 del Regolamento Regionale Lombardia n. 6/2004.

#### ***Articolo 8 - Verifica e chiusura feretri***

La verifica e la chiusura dei feretri sono attestati dall'incaricato del trasporto, che interviene a norma dell'art.36 del RR6/2004, la preparazione del feretro a:

1. tipo di sepoltura cui è destinato;
2. trasporto;
3. identificazione del cadavere.

Sono esclusi da tale procedura i feretri destinati all'estero per i quali è competente l'ASL.

#### ***Articolo 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti***

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali devono essere adeguati ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre.

Nel caso in cui il trasporto, la sepoltura/cremazione avvengano nell'ambito del territorio Regionale le casse devono avere i requisiti e le caratteristiche di cui all'allegato 3 del RR 6/2004.

Per le inumazioni, cremazioni e tumulazioni in loculi aerati devono essere utilizzate solo casse in legno. Per tumulazioni in loculi stagni devono essere utilizzate casse doppie di cui una in metallo ed una in legno. E' ammesso l'utilizzo di materiali diversi come definiti da D.M. 7 febbraio 2002 (Ministero della Salute).

Quando i feretri sono provenienti o destinati ad ambiti esterni al territorio regionale le casse devono rispettare i requisiti di cui all'art.30 del DPR 285/1990.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa l'una di legno e l'altra di metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura o comunque nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o suo incaricato.

La cassa di legno deve avere le caratteristiche e deve essere confezionata secondo le modalità stabilite dalle normative vigenti.

La regolarità della cassa e il suo corretto confezionamento sono attestate in base al precedente articolo 8.

Per le inumazioni non è consentito l'uso di cassa di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Qualora si tratti di feretri provenienti dall'estero o da altro Comune e per i quali sussiste l'obbligo della doppia cassa in metallo, questa dovrà essere preferibilmente collocata all'esterno, così da poter essere agevolmente rimossa prima dell'inumazione. Nel caso in cui la cassa di metallo sia stata posta all'interno del feretro, prima di procedere all'inumazione, dovrà essere resa permeabile a mezzo di fenditure di idonee dimensioni nella parte superiore al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 01,5 mm, se di piombo.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Per la cremazione è consentito solo l'uso di materiali combustibili o sublimabili. Dal feretro, prima dell'introduzione nel forno, devono essere asportati eventuali addobbi non combustibili (maniglie, croci, targhette in metallo).

Nel caso in cui il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990 può essere assolto con l'utilizzo di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, purché autorizzato dal Ministero della Sanità e che ne garantisca l'impermeabilità per il periodo necessario al trasporto.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

### **Articolo 10 - Fornitura gratuita di feretri**

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per l'inumazione e per la cremazione per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, purché siano decedute nel Comune o siano in esso residenti al momento del decesso

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Dirigente del servizio competente sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali.

### **Articolo 11 - Piastrina di riconoscimento**

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

## **Capo IV Trasporti funebri**

### **Articolo 12 - Modalità del trasporto e percorso**

I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.

Ai sensi dell'art. 2 del RR 6/2004 per trasporto di cadavere si intende: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco o suo delegato.

Il competente organo dell' A.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

### **Articolo 13 - Trasporti funebri**

Ai sensi del R.R. n.6/2004 art.31 e seguenti il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la Ditta medesima, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti dal Regolamento medesimo.

I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:

- a) a pagamento, quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali, intendendosi per tali almeno uno dei seguenti: il trasporto con autofunebre che consenta la visione del feretro, il trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo della salma, di feretro diverso da quello fornito ai sensi dell'art. 10, la sosta lungo il percorso;
- b) gratuiti, ed in modo decoroso, a carico del Comune, in ogni altro caso.

I trasporti funebri a pagamento possono essere effettuati dal Comune e dalle imprese funebri, in regime di libera concorrenza, nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti e delle disposizioni del presente regolamento.

Il recupero e il trasporto delle salme accidentate e il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione è a carico del Comune.

I trasporti funebri gratuiti, a carico del Comune, sono esercitati nelle forme previste dall'articolo 113 del D.Lgs. n. 267/2000 o con affidamento a terzi.

E' facoltà del Comune fissare la misura massima delle tariffe vigenti sul proprio territorio da applicarsi da parte degli esercenti l'attività funebre.

Il Comune può imporre il pagamento di una tariffa per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto funebre effettuato all'interno del comune o in uscita da esso, con le modalità previste al successivo art. 90.

#### **Articolo 14 - Orario dei trasporti**

I trasporti funebri sono effettuati negli orari stabiliti con ordinanza dal Sindaco o suo delegato. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria potrà fissare l'ora dei funerali tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al 1° comma e con l'organizzazione degli orari delle sepolture da effettuarsi nel cimitero.

#### **Articolo 15 - Norme generali per i trasporti**

In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9.

Spetta al Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. dettare le disposizioni per l'effettuazione del trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/1990.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, che assume la veste di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 358 del Codice Penale e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.

Ogni trasporto di cadavere deve essere autorizzato dal responsabile di servizio del comune di decesso.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 19 deve restare in consegna al vettore.

Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

#### **Articolo 16 - Riti religiosi**

I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

#### **Articolo 17 - Trasferimento di salme**

Il trasporto della salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del D.P.R. n. 285/1990; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc..., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

### ***Articolo 18 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività***

Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando, per misure igieniche, sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

### ***Articolo 19 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione***

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con decreto a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Alla suddetta autorizzazione è successivamente allegata la certificazione del Dirigente del Servizio di Igiene pubblica dell'A.S.L o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché, ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.

Per i morti di malattie infettive - diffuse l'autorizzazione al trasporto viene rilasciata in osservanza delle norme di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 285/1990 e art. 18 del presente regolamento.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso, fatta salva l'eventualità che le ceneri siano oggetto di autorizzazione alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.

### ***Articolo 20 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero***

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

### **Articolo 21 - Trasporti all'estero o dall'estero**

Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

Le autorizzazioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990, già di competenza degli organi periferici del Ministero degli Interni, sono rilasciate dal soggetto competente come individuato dalla normativa regionale.

### **Articolo 22 - Trasporto di ceneri e resti**

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Se il trasporto è da o per Stato estero, l'autorizzazione è rilasciata dal soggetto competente come individuato dalla normativa regionale.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili, purché non siano ancora presenti parti molli.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 44.

Per il trasporto di ceneri finalizzato alla dispersione, l'autorizzazione alla dispersione definisce anche l'autorizzazione al trasporto.

Per il trasporto di urna cineraria finalizzato all'affidamento, vale quale autorizzazione al trasporto la stessa dichiarazione di cui all'art. 14 comma 6 del R.R. n.6/2004.

### **Articolo 23 - Rimessa delle autofunebri**

Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

## TITOLO II CIMITERI

### Capo I Cimiteri

#### **Articolo 24 - Elenco cimiteri**

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

- l) comunali*
- a) LOVERE

#### **Articolo 25 - Disposizioni generali - Vigilanza**

È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 27-28 del R.R. n.6/2004 e dell'art. 9 della L.R. 22/2003.

L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.

Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 31, 112, 113 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 33 comma 4 del R.R. n.6/2004 e dell'art.9 comma 3 della L.R. n. 22/2003.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art. 5 del R.R. n.6/2004.

Il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. controlla, per i profili igienico-sanitari, il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

#### **Articolo 26 - Reparti speciali nel cimitero**

Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, o, nelle more della sua adozione, dalla Giunta Comunale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

La sepoltura in tali aree avviene a seguito di specifica richiesta degli aventi titolo, come individuati nell'atto che istituisce i suddetti reparti speciali.

Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti sono a carico delle comunità richiedenti. (\*)

Gli arti anatomici di norma, vengono inumati, tumulati o cremati, su disposizione dell'ASL, nel comune dove è avvenuta l'amputazione, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione o tumulazione in altra destinazione ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 11 luglio 2003 n. 254.

Nel cimitero comunale è prevista un'area destinata a "Giardino delle rimembranze" per lo spargimento delle ceneri, come definito dall'art. 44 del presente Regolamento di Polizia Mortuaria.

In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

(\*) L'attuale struttura cimiteriale non consente l'individuazione di reparti speciali come sopra evidenziati.

### ***Articolo 27 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali***

Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
- c) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;
- d) le salme delle persone non residenti ma che hanno avuto residenza nel Comune;
- e) le salme delle persone che abbiano il coniuge o parenti entro il 3° grado sepolti nel cimitero del Comune;
- f) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
- g) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/1990;
- h) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Nei reparti speciali, sono ricevute le salme, i resti o le ceneri di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 26 2° comma, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi, con le modalità di cui all'art. 47 del T.U. n. 445/2000.

Al di fuori dei casi sopra elencati, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di una salma su richiesta motivata di un parente del defunto.

## **Capo II**

### **Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale**

#### ***Articolo 28 - Disposizioni generali***

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art.22 e seguenti del R.R. n.6/2004.

Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo art. 29.

Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

## **Articolo 29 - Piano regolatore cimiteriale**

Ai sensi dell'art.6 del R.R. n.6/2004 il Comune adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell' A.S.L. ed ARPA.

Si applica l'art. 139 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali e regionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti - salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti - salma che si potranno rendere possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché, dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- c) tumulazioni individuali (loculi);
- d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia, di costruzione comunale, arcate di loculi);
- e) cellette ossario;
- f) nicchie cinerarie;
- g) ossario/cinerario comune;
- h) camera mortuaria (deposito di osservazione);
- i) area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri.

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

Ogni cinque anni, o quando sia creato un nuovo cimitero, o soppresso quello vecchio, o quando a quello esistente siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

La documentazione relativa al Piano Cimiteriale (Elaborati grafici, Relazione tecnico-sanitaria e Norme Tecniche di Attuazione) è depositata presso gli uffici Comunali ed è quella prevista dall'allegato 1 del R.R. 6/2004.

## **Capo III**

### **Inumazione e tumulazione**

#### **Articolo 30 - Inumazione**

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comuni, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento.

Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a 10 anni effettuate in aree di concessione; (\*)

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

---

(\*) attualmente tali aree non sono individuabili all'interno della struttura cimiteriale.

#### **Articolo 31 - Cippo**

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, da un cippo, fornito dalla Ditta addetta al servizio di Pompe funebri, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei privati può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide in pietra o marmo le cui dimensioni e caratteristiche strutturali sono definiti dalle NTA del Piano Cimiteriale. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, età, delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della nascita e della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### **Articolo 32 - Tumulazione**

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'allegato 2 del R.R. n.6/2004.

Le nicchie cinerarie individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,40, m. 0,40 e m. 0,40.

In generale devono essere rispettate le dimensioni minime riportate nelle NTA del Piano cimiteriale Comunale.

Nel loculo, sia o meno presente il feretro, è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in relazione alla capienza. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'allegato 2 del R.R. n.6/2004

### **Articolo 33 - Deposito provvisorio**

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 6 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 12 mesi.

Scaduto il termine di utilizzo senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune, con diritto di rivalsa dei costi sostenuti.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Si veda anche l'art. 55 del presente Regolamento in merito alla Concessione Provvisoria.

## **Capo IV Esumazioni ed estumulazioni**

### **Articolo 34 - Esumazioni ordinarie**

Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. n. 285/1990 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Il Piano Cimiteriale definisce il turno ordinario (massimo) delle inumazioni pari ad anni 10.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile sospenderle nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.

Nel caso in cui la salma esumata si presenti completamente scheletrizzata si applica quanto disposto nel successivo articolo 39.

Nel caso di non completa mineralizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:

- a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
- b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
- c) essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Per i resti mortali da re-inumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art.3 del DPR 15 luglio 2003 n.254.

Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

### ***Articolo 35 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie***

È compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

Annualmente il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo Comunale ed in ogni Cimitero con congruo anticipo.

Alle esumazioni ordinarie sono equiparate quelle dovute a successiva sepoltura di resti non scheletrizzati, trascorso il periodo fissato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

### ***Articolo 36 - Esumazione straordinaria***

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell' A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria, possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno, alla presenza di personale tecnico appositamente incaricato dall' A.S.L., salvo diversa disposizione stabilita dalle normative regionali o dal Dirigente del servizio di igiene pubblica della A.S.L.

### ***Articolo 37 - Estumulazioni***

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.

Il Piano Cimiteriale definisce il turno ordinario (massimo) delle tumulazioni in anni 30 con un eventuale proseguimento, a richiesta, per ulteriori anni 10.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni;
- su ordine dell'Autorità giudiziaria.

Entro il mese di marzo di ogni anno il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria cura la stesura dello scadenzario delle concessioni in scadenza nell'anno e dà comunicazione ai parenti, mediante lettera. Nel caso in cui non venga reperito alcun parente verrà affisso un cartello di scadenza sul loculo/ossario per un periodo congruo e comunque nei giorni in occasione della Commemorazione dei Defunti.

Prima di provvedere alla estumulazione/esumazione d'ufficio per la collocazione dei resti mortali nell'ossario comune verrà esposto un elenco delle concessioni in scadenza, per almeno 90 giorni, alla bacheca situata all'ingresso del cimitero e sul sito internet del Comune.

Le estumulazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile sospenderle nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

I resti mortali, sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione a quanto previsto dal DPR 15 luglio 2003 n. 254.

A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.

Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate all'art.3 del DPR 15 luglio 2003 n. 254.

### ***Articolo 38 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento***

Le esumazioni e le estumulazioni, siano esse ordinarie o straordinarie, sono sottoposte al pagamento della tariffa prevista.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Si richiama l'art.4 del presente Regolamento per la definizione dei servizi gratuiti.

### ***Articolo 39 - Raccolta delle ossa***

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.

È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stata o sia da tumulare un'altra salma. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

#### ***Articolo 40 - Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare***

I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni sono raccolti, selezionati per il recupero oppure smaltiti secondo la normativa vigente in materia. Durante le operazioni nessuno può prelevare parte del cadavere, di indumenti, di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto un verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 6 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

#### ***Articolo 41 - Disponibilità dei materiali***

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché, i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

## **Capo V Cremazione**

### **Articolo 42 - Crematorio**

Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

### **Articolo 43 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione**

L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art.3 comma 1 lettera b) della Legge 30 marzo 2001 n.130, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

- a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione; tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, datata successivamente alla deposizione testamentaria o all'iscrizione all'associazione di cui sopra.
- b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, redatto ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli aventi titolo. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
- c) certificato, in carta libera, del Medico curante o del Medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
- e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento familiare dell'urna cineraria.

Compete a questo Comune autorizzare la cremazione delle persone decedute in questo Comune o qui sepolte.

### **Articolo 44 - Urne cinerarie**

Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.

Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

#### **Articolo 45 - Dispersione delle ceneri e affidamento familiare delle urne cinerarie**

1) La dispersione delle ceneri e l'affidamento familiare delle urne avvengono con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lettere c), d) e) della Legge 30 marzo 2001, n. 130 ed in base alle leggi regionali vigenti.

La volontà del defunto circa il trattamento delle proprie ceneri deve risultare da disposizione testamentaria o con le modalità eventualmente ammesse e disciplinate dalla normativa regionale. Qualora ammessa, la dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso. In caso di dispersione di ceneri già tumulate, l'autorizzazione compete all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri.

La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- a) del richiedente, avente titolo in base a quanto previsto dalla legge;
- b) l'indicazione del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;
- c) l'indicazione della persona incaricata ad eseguire la dispersione, tenuto conto dell'eventuale volontà espressa dal defunto.
- d) il consenso scritto dei proprietari dell'area, per le dispersioni in area privata.

La dispersione delle ceneri nel territorio comunale, è consentita nei seguenti luoghi:

- a) all'interno del Cimitero nell'area appositamente individuata (Giardino delle rimembranze)
- b) in mare, nei laghi, nei fiumi purchè nei tratti liberi da nataminti o da manufatti
- c) fuori da centri abitati come definiti dall'articolo 3 comma 1<sup>a</sup> n. 8 del D.L. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) o da qualsiasi insediamento;
- d) in aree private all'aperto, con il consenso dei proprietari e gratuitamente, purchè fuori dai centri abitati;

La dispersione nell'apposita area cimiteriale può essere eseguita unicamente alla presenza del personale cimiteriale e potrà avvenire mediante: aspersione superficiale, interrimento delle ceneri o di urna biodegradabile.

La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata nella richiesta o, in mancanza, da persona appositamente autorizzata del Comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre.

2) L'affidamento familiare dell'urna cineraria deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio del Comune di decesso (*oppure del Comune in cui verrà conservata l'urna, a seconda di quanto previsto nella normativa regionale*).

L'affidamento dell'urna cineraria potrà avvenire conformemente alla volontà espressa dal defunto, con modalità disciplinate dalla normativa regionale vigente.

Dalla richiesta dovranno risultare:

- a) le generalità dei richiedenti e della persona alla quale verrà consegnata l'urna sigillata, la quale dovrà sottoscrivere il relativo verbale di consegna;
- b) l'indirizzo presso il quale verrà conservata l'urna cineraria;
- c) l'impegno da parte dell'affidatario:
  - 1) a custodire l'urna, debitamente sigillata, secondo le vigenti disposizioni di legge sia civili che penali e a non affidarla ad altre persone, neppure temporaneamente;

2) a trasferire l'urna presso un Cimitero comunale nel caso in cui venga meno, per qualsiasi motivo, la disponibilità dell'affidatario alla conservazione delle ceneri presso la propria abitazione.

L'urna dovrà essere conservata in un luogo confinato e destinato solo a questo (nicchia, teca o simili) idoneo a garantirne la sicurezza da ogni profanazione.

Le urne destinate alla raccolta delle ceneri dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel d.P.R. 21 settembre 1990, n. 285 "Regolamento di Polizia Mortuaria".

In caso di decesso dell'affidatario gli aventi titolo dovranno presentare una nuova richiesta di autorizzazione, qualora tale fosse la volontà del defunto, oppure restituire l'urna al Cimitero.

La consegna dell'urna può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché sulla base della volontà espressa in vita del defunto.

La consegna di un'urna cineraria già tumulata con altri feretri potrà avvenire solo previa verifica delle condizioni di conservazione della stessa. Qualora necessario, a tutela dell'igiene e della salute pubblica, potranno essere impartite specifiche disposizioni per la conservazione a domicilio.

Presso il servizio di Polizia Mortuaria è istituito un apposito registro contenente le generalità del defunto e dell'affidatario dell'urna, l'indirizzo del luogo di conservazione.

Si richiamano in generale i disposti della normativa regionale in materia di cremazione e dispersione delle ceneri e nello specifico:

- Legge Regionale 18 novembre 2003 n.22
- Regolamento Regionale del 9 novembre 2004 n.6
- Regolamento Regionale 6 febbraio 2007 n.7

## **Capo VI Polizia del cimitero**

### **Articolo 46 - Orario**

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 20 minuti prima della scadenza dell'orario.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Il custode prima di effettuare la chiusura dei cancelli verifica l'assenza di visitatori nel cimitero.

### **Articolo 47 - Disciplina dell'ingresso**

Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.

È vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, ad esclusione dei cani al servizio di cittadini ipovedenti;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 14 quando non siano accompagnati da adulti.

Per motivi di salute od età il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

### **Articolo 48 - Divieti speciali**

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria;
- m) qualsiasi attività commerciale fatte salve le attività ammesse nell'area di rispetto cimiteriale.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo che non siano debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

### **Articolo 49 - Riti funebri**

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

### **Articolo 50 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni**

Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali definiti all'interno delle NTA del Piano Cimiteriale.

Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché, il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 86

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

Si consente il collocamento di fotografia, purché, eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

#### ***Articolo 51 - Fiori e piante ornamentali***

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

Si richiama inoltre quanto definito nelle NTA del Piano Cimiteriale Comunale.

Nel cimitero, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

#### ***Articolo 52 - Materiali ornamentali***

Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc..., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale e sul sito Internet dell'Ente per un mese, perché, siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 41 in quanto applicabili.

## TITOLO III CONCESSIONI

### Capo I Tipologie e manutenzione delle sepolture

#### *Articolo 53 - Sepolture private*

Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 31, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel piano regolatore del cimitero.

Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie o collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi, ossari, nicchie per singole urne cinerarie, etc.);
- b) sepolture per famiglie e collettività (loculi, loculi in ipogeo, tombe di famiglia, etc.).

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal Regolamento Regionale n. 6/2004 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto - tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del Servizio di polizia mortuaria, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

#### *Articolo 54 - Durata delle concessioni*

Le concessioni sono a tempo determinato ai sensi dell'art.25 del R.R. 6/2004.

La durata è fissata:

- a) in **99** anni per le *aree e manufatti* destinati alle sepolture per famiglie e collettività, salvo richiesta di rinnovo o proroga;

- b) in **30** anni per i *loculi* , con possibilità di rinnovo per anni 10.
- c) in **30** anni per gli *ossari individuali* , con possibilità di rinnovo per anni 10, sia per i resti mortali provenienti sia da inumazioni che da estumulazioni;
- d) in **30** anni per le *nicchie cinerarie individuali* , con possibilità di rinnovo per anni 10;

Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di sottoscrizione o dalla prima sepoltura, se antecedente.

### **Articolo 55 - Modalità di concessione**

Ai sensi dell'art. 25 del R.R. 6/2004 le concessioni in sepolture in loculi sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi, con esclusione della prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge.

L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data del decesso per le salme, mentre per i resti mortali la data della domanda di concessione.

La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui 4° comma, lettera b) dell'art. 53, è data, secondo la disponibilità, a seguito bando di asta pubblica che stabilirà le condizioni per partecipare alla gara.

La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Per le concessioni cimiteriali in loculo rilasciate per anni 99, presenti nel Cimitero comunale, previa verifica del periodo ordinario di sepoltura (20 anni) è ammissibile:

- l'estumulazione della salma tumulata, trascorsi 40 anni dal decesso, e la collocazione di detti resti mortali nel medesimo loculo oppure in ossario individuale o nell'ossario comune;
- richiedere la sepoltura di una nuova salma nel loculo resosi libero, con rilascio di concessione agevolata per anni 30+10. Allo scadere della concessione di anni 99 il Comune rientrerà in possesso del loculo;

Concessione provvisoria: il diritto di concessione provvisoria per sepoltura in loculo, urna cineraria, ossario singolo, è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione ed è ammesso per un periodo di mesi 6 (sei) rinnovabile per ulteriori mesi 6 (sei) per i motivi e secondo quanto definito all'art. 33 del presente Regolamento.

La concessione provvisoria non può in ogni caso essere superiore al periodo necessario alla realizzazione della struttura di sepoltura definitiva.

La tariffa viene calcolata in semestri dal giorno della sepoltura provvisoria al giorno dell'estumulazione: la frazione di semestre viene calcolata come periodo intero. In caso di mancato trasferimento del feretro al termine della concessione provvisoria il Comune provvede d'ufficio al trasferimento in sepoltura ad inumazione, ossario e cinerario comune.

La tariffa non è dovuta qualora il trasferimento provvisorio della salma è dovuto ad interventi previsti dall'Amministrazione Comunale.

### **Articolo 56 - Uso delle sepolture private**

Salvo quanto già previsto dall'art. 55 il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

Ai fini dell'applicazione del comma 2 dell'art. 24 del R.R. n. 6/2004 la famiglia del concessionario è da intendersi composta da:

- ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
- i fratelli e le sorelle (germani, consanguinei, uterini);
- il coniuge;
- i generi e le nuore;
- i conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. n. 445/2000. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali, gli affini e i conviventi la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da presentare al servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché, il titolare mantiene tale qualità.

I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata..

L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Nella tomba di famiglia, a richiesta del concessionario, potrà essere concessa la tumulazione di salma di persona estranea esclusivamente nel caso di tumulazione provvisoria in attesa della costruzione dei loculi individuali a cura del Comune, o della tomba di famiglia di appartenenza del defunto, dietro pagamento al Comune di una somma eguale al costo relativo alla concessione di loculi trentennali, rapportata agli anni di concessione provvisoria.

Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 60, nel caso di traslazione dalla tomba prima della scadenza della concessione provvisoria, ai congiunti che ne faranno richiesta verrà rimborsata una somma rapportata agli anni di residua durata della concessione non usufruita.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

### ***Articolo 57 - Manutenzione, canone annuo***

La cura e la manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzione di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere la quota specifica, se prevista nel tariffario, in misura proporzionale in ragione del numero dei posti in concessione.

Per la manutenzione straordinaria il Comune provvede mediante l'approvazione di apposite perizie o progetti, i cui oneri saranno ripartiti in quota tra i concessionari in ragione del numero dei posti in concessione.

Le modalità ed i tempi di corresponsione delle quote al Comune vengono determinate al momento dell'approvazione della perizia/ progetto.

Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Il Consiglio Comunale può consentire che per le concessioni soggette al suddetto canone di manutenzione, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'esenzione dal pagamento per parte o per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento consiliare.

### ***Articolo 58 - Costruzione dell'opera - Termini***

Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 69 ed alla esecuzione delle opere relative entro i termini stabiliti nell'atto di approvazione del progetto. Prima dell'utilizzo il sepolcro dovrà essere dichiarato agibile secondo le norme vigenti.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

## **Capo II Divisione, Subentri, Rinunce**

### ***Articolo 59 - Divisione, Subentri, Aggiornamento intestazione concessione.***

Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 56 sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 56, che assumono la qualità di concessionari.

In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di decadenza della concessione.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 56, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

#### ***Articolo 60 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o perpetua***

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato o perpetua quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede e siano trascorsi almeno anni 20 dalla data di sepoltura.

In caso di rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari:

- al 90% della tariffa in vigore entro tre mesi dalla concessione, nel caso in cui la sepoltura non sia stata occupata da salma;
- all'80% della tariffa in vigore entro tre mesi dalla concessione, nel caso in cui la sepoltura sia stata occupata da salma;
- al 50% della tariffa in vigore tra il quarto mese ed il terzo anno dalla concessione;
- al 30% della tariffa in vigore tra il quarto e il decimo anno dalla concessione;
- al 20% della tariffa in vigore tra il decimo anno dalla concessione ed il venticinquesimo anno dalla concessione.

Nessuna somma spetterà in caso di rinuncia oltre il venticinquesimo anno dalla concessione.

In caso di rinuncia a concessione di sepoltura individuale perpetua spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa per la riconcessione del manufatto in vigore al momento della rinuncia.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

### **Articolo 61 - Rinuncia a concessione di aree libere**

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.  
In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:
  - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
  - per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

### **Articolo 62 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione**

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione a costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

Ai concessionari può essere riconosciuto, previa accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo, le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

### **Articolo 63 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua**

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 4° comma dell'art. 53, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore

decimo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico comunale, d'intesa con il Servizio di polizia mortuaria.

Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 62.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

### **Capo III** **Revoca, Decadenza, Estinzione**

#### **Articolo 64 - Revoca**

Per revoca si intende quanto indicato all'art.2 del R.R. n.6/2004 e s.m.i. Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale e sul sito Internet dell'Ente per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

#### **Articolo 65 - Decadenza**

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 30 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 56;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 58, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 57;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e sul sito Internet dell'Ente e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti.

### ***Articolo 66 - Provvedimenti conseguenti la decadenza***

Per decadenza si intende quanto indicato all'art.2 del R.R. n.6/2004 e s.m.i. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Dopodiché, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

### ***Articolo 67 - Estinzione***

Per estinzione si intende quanto indicato all'art.2 del R.R. n.6/2004 e s.m.i. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 54 o con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art.26 del R.R. n.6/2004.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

## **TITOLO IV**

### **LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

#### **Capo I**

#### **Imprese e lavori privati**

##### ***Articolo 68 - Accesso al cimitero***

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale e dal DURC (documento unico di regolarità contributiva).

Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc..., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al Titolo II - capo VI del presente regolamento, in quanto compatibili.

##### ***Articolo 69 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri***

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune, nel rispetto delle normative nazionali, regionali e comunali vigenti in materia di edilizia, di polizia mortuaria e del presente regolamento.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, lapidi, ricordi, e similari.

#### ***Articolo 70 - Responsabilità - Deposito cauzionale***

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, con le modalità di cui all'art. 68, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc..., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere anticipatamente versata la somma forfettariamente determinata in tariffa.

#### ***Articolo 71 - Recinzione aree - Materiali di scavo***

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve, adottare tutti gli accorgimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza dei cantieri per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

#### ***Articolo 72 - Introduzione e deposito di materiali***

È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc....

#### ***Articolo 73 - Orario di lavoro***

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio tecnico, sentito il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Servizio di Polizia Mortuaria.

#### ***Articolo 74 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti***

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

### **Articolo 75 - Vigilanza**

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al Responsabile del Servizio Finanziario, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 69 e 70.

### **Articolo 76 - Obblighi e divieti per il personale del cimitero**

Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.

Il personale del cimitero è altresì tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale del cimitero è sottoposto alle misure di prevenzione della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche.

## **Capo II Attività funebre**

### **Articolo 77 - Imprese funebri**

Ai sensi dell'art.2 del R.R. n.6/2004 per attività funebre si intende il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a. disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
- b. vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- c. trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;

Ai sensi del R.R. n.6/2004 art.31 e seguenti l'attività funebre può essere effettuata da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la Ditta medesima, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti dal Regolamento medesimo.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre, rilasciata dal servizio di Polizia Mortuaria, comprende le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta, permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto, nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.

### **Articolo 78 - Obblighi e Divieti**

Le imprese di pompe funebri devono attenersi alla disciplina delle libere contrattazioni e all'osservanza del presente Regolamento.

L'esercizio dell'attività funebre è conforme ai principi di correttezza professionale delle contrattazioni, nel rispetto delle credenze e dei costumi delle famiglie dei dolenti. E' fatto obbligo alle imprese di rispettare il segreto professionale, la normativa vigente sulla privacy e di astenersi dal diffondere dati o notizie riservate.

L'impresa è obbligata a rilasciare, a richiesta degli interessati, un preventivo scritto relativo al costo della prestazione.

È fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

## TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

### Capo I Disposizioni varie

#### ***Articolo 79 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti***

All'interno del Cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nel cimitero comunale aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

#### ***Articolo 80 - Mappa***

Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, deve essere tenuto preferibilmente con mezzi informatici.

La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.

Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

#### ***Articolo 81 - Annotazioni in mappa***

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

#### ***Articolo 82 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali***

Il Responsabile del Servizio per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del

D.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

I registri, preferibilmente in formato elettronico, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di seppellimento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

### ***Articolo 83 - Schedario dei defunti***

Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto preferibilmente con mezzi informatici.

Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 82, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 80.

### ***Articolo 84 - Scadenario delle concessioni***

Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di marzo di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

## **Capo II**

### **Norme transitorie - disposizioni finali**

#### ***Articolo 85 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento***

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua adozione. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Il provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia mortuaria con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Le disposizioni di cui all'art. 57 hanno decorrenza a partire da 1 anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Gli adempimenti di cui all'art. 59 relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

#### **Articolo 86 - Cautele**

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc. ...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc. ..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

#### **Articolo 87 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria**

Ai sensi dell'art. 107, 3 comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

#### **Articolo 88 - Concessioni pregresse**

Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

#### **Articolo 89 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio**

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

L'Amministrazione Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

### **Articolo 90 - Tariffe**

La struttura tariffaria è disciplinata con provvedimento del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. n. 267/2000.

Spetta alla Giunta Comunale la determinazione delle tariffe, nel rispetto della disciplina fissata dal Consiglio Comunale.

Ogni anno, entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione, le tariffe vengono riviste ed eventualmente aggiornate in misura pari all'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo, con arrotondamento all'unità superiore.

### **Articolo 91 - Sanzioni**

In caso di violazione delle norme contenute nel presente Regolamento di Polizia Mortuaria e di quanto definito nelle NTA del Piano Cimiteriale si applica quanto previsto dall'art.10-bis della L.R. n.22/2004.

### **Art. 92 Norme transitorie**

Ai sensi dell'art.25 delle NTA del presente Piano Cimiteriale nei campi di sepoltura, definiti "giardinetti", individuati negli elaborati del Piano Cimiteriale con le lettere "E-G-I-L" sono presenti loculi in ipogeo non rispondenti alle caratteristiche di cui all'art.16 comma 4 del R.R. n.6/2004 e s.m.i..

Si richiama quanto definito all'art.25 delle NTA del Piano Cimiteriale (si veda Parte I del presente documento) per gli interventi a carico di tali tipologie di sepoltura.

### **Articolo 93 - Norma finale e di rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001) alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993) ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998).

Si fa inoltre rinvio alle norme regionali vigenti ed in particolare alla L.R. n.22/2003 ed al R.R. n.6/2004 e s.m.i.

Si richiama inoltre quanto contenuto nel Piano cimiteriale comunale ed in particolare le Norme Tecniche di attuazione dello stesso (si veda Parte I).

In caso di difformità/contrasto tra le norme contenute nel Presente Regolamento ed il Piano Cimiteriale prevalgono le norme di specifica competenza. Sono in ogni caso prevalenti le Norme del Piano Cimiteriale relative al dimensionamento negli anni di previsione.

Lovere, settembre 2010

arch. Claudio Nodari